

# Lo Stato

Si distingue da ogni altra specie di società umana per il fatto di esercitare nei riguardi dei consociati una illimitata autorità e di godere, correlativamente, di una assoluta indipendenza da ogni potestà esterna

# Machiavelli

- Il termine “Stato” è usato per la prima volta in Italia da M. ne “Il principe” (1513): *Tutti li Stati, tutti li dominii che hanno avuto et hanno imperio sopra li uomini sono stati e sono o repubbliche o principati*
- L’espressione “Stato”, in questa accezione, indica stabilità, fissità dell’organizzazione sociale

# *Res publica*

- I Romani chiamavano lo Stato *res publica* ossia “cosa pubblica”

# Elementi caratterizzanti il gruppo sociale Stato

(da T. Martines, Diritto Costituzionale)

- *Originarietà*, ossia non dipendenza, dell'ord. giur. del gruppo sociale Stato
- *Territorialità* dell'ord. (nel senso che il territorio costituisce l'ambito spaziale di riferimento degli interessi comunitari di cui l'ord. appresta la tutela)
- *Natura dei fini*, che sono generali perché propri di tutta la collettività
- *Preminenza* dell'apparato autoritario dello Stato rispetto a quello degli altri gruppi sociali in esso compresi

# Definizione

- Lo **Stato** è un ente territoriale sovrano, che si realizza attraverso l'organizzazione politica di un popolo, stanziato in maniera stabile su un territorio e sottoposto al governo di un'autorità sovrana.
- Nel linguaggio corrente si confondono i termini stato e nazione sebbene abbiano un significato differente
- La **Nazione** è un'unità etnico-culturale, costituita da un insieme di persone (appartenenti o meno a uno stesso Stato) che hanno in comune razza, lingua, cultura, religione, tradizioni e costumi.

# Stati multinazionali, uninazionali

- Negli Stati multinazionali i cittadini appartengono a più nazioni (in Svizzera convivono gruppi etnici tedeschi, francesi e italiani).
- Negli Stati uninazionali la maggioranza dei cittadini appartiene ad una sola nazione (Italia) anche se spesso sono presenti minoranze etniche, la Cost. italiana (art.6) “tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.

## ... nazione senza stato

- Si ha quando un gruppo etnico si trova a far parte di Stati diversi (la nazione curda è divisa fra Iran, Turchia, Iraq, Siria e Armenia: i curdi non hanno un proprio Stato nonostante siano una nazione di 20 milioni di persone).

# E' un ordinamento politico

- L'ordinamento statale assume come sua finalità quella di soddisfare tutte le necessità e gli interessi della collettività umana stanziata nel territorio dello stesso.



# Elementi costitutivi

- Popolo
- Territorio
- Sovranità

# Popolo

- E' l'insieme dei membri della "società politica". Si può distinguere in due categorie: **cittadinanza** che è il complesso di coloro cui è riconosciuta la capacità di partecipare al governo dello stato e **sudditanza** che è il complesso di coloro cui è imposto solo di obbedire.

# Cittadinanza

- E' un insieme di diritti e doveri che i cittadini hanno nei confronti dello Stato
- Tra i doveri possiamo ricordare il dovere di fedeltà allo Stato, il dovere di pagare le imposte, tra i diritti i diritti politici

# Art. 2 Cost.

- Con una formulazione che comprende sia i cittadini che i non cittadini, quindi tutti gli individui, statuisce che “ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”

# Cittadinanza europea

- L'articolo 17 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce: *"È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest'ultima."*

# Legge 5 febbraio 1992, n. 91

## Principi

- La cittadinanza si basa sui principi:
  - - dello “*ius sanguinis*”;
  - - dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna;
  - - della volontarietà per l’acquisto e la perdita;
  - - della limitazione dei casi di apolidia.

# Nota

- Secondo la Convenzione di New York del 28.9.1954, con il termine *“apolide”* si *“indica una persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino”*; invece, ai sensi dell’ art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 deve intendersi *rifugiato politico* la persona che a seguito degli avvenimenti sopravvenuti successivamente al primo gennaio 1951 ed essendo perseguitata in ragione della sua razza, religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche, si trovi fuori dal Paese di cui ha la nazionalità e che non può o vuole avvalersi della protezione del proprio Paese di origine, per timore di persecuzioni

# Modi di acquisto della cittadinanza.

## *Per ius sanguinis*

- La cittadinanza italiana del padre, o della madre, determina la cittadinanza del figlio (per “diritto di sangue”): è italiano il figlio di madre italiana o di padre italiano, ovunque sia nato.



# *Per ius soli*

- Diventano cittadini italiani i nati sul nostro territorio da genitori sconosciuti (neonati abbandonati) o i nati da genitori apolidi.
- La cittadinanza in questi casi si acquista per via del legame con il suolo.

# Per particolari disposizioni di legge

- Acquista la cittadinanza italiana, se lo desidera, la straniera che sposa un cittadino italiano (dopo sei mesi se era già residente in Italia, altrimenti dopo tre anni).
- I minori stranieri adottati da cittadini italiani acquistano la cittadinanza italiana.

# Per naturalizzazione

- In seguito a decreto di “naturalizzazione” emesso dal Presidente della Repubblica possono diventare cittadini italiani il cittadino di uno Stato dell’Unione Europea che risieda in Italia da almeno 4 anni e lo straniero che risieda in Italia da almeno 10 anni.

# Territorio

- E' la sede comune del popolo e rappresenta l'ambito spaziale entro il quale lo Stato esercita la propria sovranità.
- Costituiscono territorio anche il mare territoriale; per il nostro ord. è territorio italiano il mare fino a 12 miglia dalla costa, lo spazio aereo, il sottosuolo e il territorio mobile (è costituito da navi da guerra e aerei militari ovunque si trovino, mentre navi e aerei civili fanno parte del territorio mobile solo quando navigano nel mare libero e nello spazio sovrastante).

# Confini

- Il territorio è delimitato dai confini che possono essere *naturali* (es. la catena delle Alpi, il Danubio) oppure *artificiali*, quando la linea di confine è fissata non avvalendosi di elementi naturali ma di opere dell'uomo (una strada...)

# *Res communis omnium*

- Sono comuni a tutti le acque internazionali e il cosmo
- L'Antartide è l'unico territorio senza Stato: in base a un accordo internazionale non fa parte di nessuno Stato ma può essere usata da tutti esclusivamente per ricerche scientifiche (un accordo definisce alcune "zone di influenza" delle grandi potenze).

# Immunità territoriale

- Si ha quando una porzione del territorio statale risulta parzialmente immune o esente dalla potestà d'imperio dello Stato.
- I casi più frequenti di i. t. sono dati dalle sedi delle rappresentanze diplomatiche straniere.

# Piazza San Pietro

- Rappresenta un caso specifico di immunità territoriale in quanto, a norma dell'art. 3 del trattato fra la Santa Sede e l'Italia, pur facendo parte dello Stato Città del Vaticano, resta aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane il cui esercizio si arresta, tuttavia, ai piedi della scalinata della Basilica.



# Spazio extra-atmosferico

- Gli Stati aderenti all'ONU, con il trattato 27 gennaio 1967, hanno stabilito che «lo spazio extra-atmosferico, ivi compresa la Luna e gli altri corpi celesti, non può essere oggetto di appropriazione nazionale mediante proclamazione di sovranità né per via di utilizzazione o di occupazione né in alcun altro modo»

# Sovranità

- Potestà di governo suprema, esclusiva ed originaria che fa capo allo Stato e che viene esercitata sul suo territorio. La sovranità statale è originaria, esclusiva e incondizionata.
- E' originaria perché nasce insieme allo Stato. La sovranità degli enti autonomi territoriali (Regioni, Province, Comuni) è derivata perché trae origine dalla volontà dello Stato.

# Originarietà e supremazia

- Un ordinamento in tanto è supremo in quanto trovi in sé stesso la forza coattiva e la capacità per mediare gli interessi in conflitto e per fare osservare gli atti dell'autorità (leggi, atti amministrativi, sentenze).

# Rapporti con gli altri Stati

- Al potere che lo Stato esercita nei riguardi dei propri soggetti all'interno del proprio ordinamento corrisponde il potere che esso esercita nei riguardi degli altri Stati, cioè nell'ambito della società internazionale.

# Limitazioni esterne alla sovranità dello Stato

- Art. 11 Cost. “L’Italia ... consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
- Limitazioni contenute nei trattati istitutivi della CECA, della CEE, di Maastricht ... L’adesione ad essi comporta una limitazione della sovranità (intesa come indipendenza dell’ordinamento statale da altri ordinamenti) in relazione sia alla funzione normativa che esecutiva e giurisdizionale.

# Limitazioni di sovranità imposte da una forza esterna allo Stato

- Art. 41 Statuto delle Nazioni Unite: “ Il Consiglio di Sicurezza potrà decidere quali misure, non implicanti l’impiego di forze armate, possano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e potrà invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure ...”

# Tre poteri dello Stato

- La sovranità si manifesta nel momento in cui lo Stato esercita liberamente le sue funzioni, i tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo, giudiziario.

# Principio della separazione dei poteri

- L'autorità, il potere dello Stato, pur restando unico nella sua essenza, viene suddiviso per garantire che esso non venga più esercitato in maniera arbitraria o, comunque, incontrollata.



# La divisione dei poteri

- Montesquieu (1748): *“Quando nella stessa persona il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà poiché si può temere che lo stesso monarca faccia leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se fosse unito al potere legislativo il potere sulla vita e la libertà dei cittadini sarebbe arbitrario: infatti il giudice sarebbe legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore.*

## ... continua

- *Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le decisioni pubbliche, e quello di giudicare i delitti o le controversie dei privati” . (da Lo spirito delle leggi)*

# I tre poteri dello Stato

- Potere legislativo, costituito dalle due Camere, emana i propri atti con la forma della legge ordinaria
- Potere esecutivo, costituito dal Governo, emana i propri atti con la forma del decreto
- Potere giudiziario, costituito dalla magistratura ordinaria, emana i propri atti con la forma della sentenza

# Funzioni relative ai tre poteri

- Con la funzione legislativa lo Stato pone le norme costitutive dell'ord. giur.
- Con la funzione amministrativa lo Stato svolge un'attività effettiva e concreta diretta al soddisfacimento dei suoi fini immediati (rapporti internazionali, sicurezza pubblica, amministrazione finanziaria, benessere economico, ecc.)
- Con la funzione giurisdizionale lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto

# Funzione giurisdizionale

- Con la f.g. lo Stato accerta la volontà normativa da far valere in un caso concreto « allo scopo di eliminare lo stato di dubbio che si sia determinato in ordine alla qualificazione da dare al caso stesso, oppure di mettere in atto le sanzioni previste nella ipotesi che la volontà della legge non sia stata osservata, assicurando così la certezza del diritto e la reintegrazione dell'ordine giuridico violato» (MORTATI)

# Forma di Stato (definizione)

“Il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne rimangono assoggettati, e quindi il vario modo di realizzarsi della correlazione fra autorità e libertà” (Mortati)

“Il modo in cui si atteggia il rapporto fra i cittadini e il potere politico, vale a dire il rapporto fra governanti e governati”

# Ordine giuridico medievale

- Il periodo che va dalla caduta dell'impero romano (476 d.c.) e la seconda metà del '400 è caratterizzato dal particolarismo giuridico, cioè dalla diffusione e dispersione del potere sul territorio, derivante dalla presenza simultanea di differenti centri di potere, prevalentemente regolati dal diritto consuetudinario.

# Stato assoluto

- Costituisce la reazione al particolarismo feudale, sostituendo il rigido accentramento alla pluralità di centri di potere.



# Stato assoluto (XV secolo)

- In questo Stato la sovranità, concepita come il potere assoluto, supremo e indivisibile, si incarna nella Corona. Il Sovrano, *legibus solutus* (non sottoposto alla legge), **accentra** nelle sue mani il potere esecutivo e legislativo; il potere giudiziario è esercitato dalle Corti di nomina reale.
- La **legittimazione** del sovrano proviene direttamente da **Dio**
- Il patrimonio e le ricchezze dello Stato appartengono interamente al re.
- Esiste una **rigida divisione in classi sociali**, con il riconoscimento all'aristocrazia di una condizione particolare grazie a privilegi, immunità, franchigie.

# Stato moderno o di diritto

- Si fonda sui principi (uguaglianza formale, tutela dei diritti fondamentali) proclamati nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino (Francia, 1789) e nella Dichiarazione di indipendenza (Filadelfia, 1776).
- Questa prima incarnazione dello Stato moderno appare, però, strutturata su base oligarchica in quanto realizza quella che è stata definita "dittatura della borghesia".

# Dichiarazione di indipendenza

(emanata dal Congresso di Filadelfia nel 1776)

- Noi riguardiamo come incontestabili ed evidenti per sé stesse le seguenti verità: Che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal creatore di certi diritti inalienabili, che fra questi diritti sono, in primo luogo, la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Che, per assicurare il godimento di questi diritti, gli uomini hanno stabilito fra loro dei **governi di cui la giusta autorità emana dal consenso dei governati.**

# Stato liberale (fine XVIII secolo)

- Segna l'affermazione della borghesia
- Ha una struttura essenzialmente monoclasse: i diritti politici (diritto di voto) sono riservati a una base sociale ristretta nella quale rientrano gli appartenenti a un determinato censo (è uno Stato oligarchico, non democratico)
- Si inizia ad affermare il principio della separazione dei poteri (elaborato da Montesquieu)
- Si affermano le prime codificazioni
- Sono riconosciuti a tutti i cittadini i diritti di proprietà e di libertà, garantiti da norme generali e astratte, vincolanti anche per la pubblica amministrazione e tutelate da giudici indipendenti (stato di diritto)

# Crisi dello Stato liberale

- Alla fine della prima guerra mondiale lo Stato di tipo liberale – ottocentesco entra in crisi e ad esso si contrappone o lo Stato socialista o lo Stato autoritario.

# Stato socialista (Russia)

- Sistema economico controllato e gestito dallo Stato.
- Ruolo centrale del partito unico espressione della classe operaia e limitazione di molte libertà.
- Intervento dello stato molto esteso e ampio nella vita delle persone.

# Stato autoritario (Italia fascista e Germania nazionalsocialista)

- Esaltazione della collettività nazionale e conseguente svalutazione dell'individuo.
- Ruolo centrale del partito unico di massa.
- Concentrazione di poteri nella figura del Capo.
- Soppressione delle libertà fondamentali.

# Stato di democrazia pluralista (XIX secolo, secondo dopoguerra)

- Si passa a una struttura pluriclasse.
- Si delinea il cd. Welfare State (Stato sociale) che segna l'assunzione da parte dei pubblici poteri di un ruolo di redistribuzione della ricchezza, di "liberazione dal bisogno" e di erogazione di importanti prestazioni sociali.
- Si afferma una costituzione rigida che si articola sulla base di alcuni elementi portanti (tutela dei diritti civili, politici e sociali).

Si affermano partiti politici con solida struttura organizzativa, strumento di mobilitazione popolare, fungono da collegamento tra istituzioni e società civile.



...

- Affermazione del principio democratico della sovranità popolare che garantisce la partecipazione politica dei cittadini.
- Il pluralismo, cioè il riconoscimento e la promozione delle autonomie delle collettività e delle formazioni sociali che si pongono a un livello intermedio tra individui e Stato.

# Stato confessionale

- Fusione tra sfera religiosa e sfera civile e preminenza della prima sulla seconda.
- I precetti religiosi sono riconosciuti dall'ordinamento idonei a produrre effetti giuridici (fonti del diritto).
- Esempi: Iran degli ayatollah, regime dei talebani.

# Stato laico

- Si disinteressa del problema religioso come fatto collettivo e si limita a riconoscere a ciascuno la libertà di praticare qualsiasi religione.
- I rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose sono regolati dalla Costituzione nell'ambito dei principi fondamentali.
- Art. 8 Cost: “Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge”.

# Stato italiano e Chiesa cattolica

- In base all'art. 7 Cost. i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi (1929) che comprendevano un trattato, un concordato e una convenzione finanziaria.

# Patti lateranensi (1929)

- Con il **trattato** lo Stato italiano, rinunciando alla sovranità su una parte del proprio territorio, riconosceva la Città del Vaticano come Stato autonomo sotto la sovranità del Papa.
- In base alla **convenzione finanziaria** lo Stato versò alla Chiesa una quota a titolo di risarcimento per i beni ecclesiastici che lo Stato aveva incamerato.

# Concordato

- Con il concordato il governo fascista fece grandi concessioni alla Chiesa: la religione cattolica veniva proclamata la sola religione dello Stato; il suo insegnamento era obbligatorio nelle scuole, salva richiesta di esonero; la sentenza di annullamento di un matrimonio pronunciata da un tribunale ecclesiastico veniva riconosciuta dallo Stato.

# Concordato del 1984

- E' scomparsa l'affermazione che la religione cattolica è la sola religione di Stato; l'insegnamento della religione cattolica è mantenuto, ma studenti e genitori scelgono al momento dell'iscrizione se avvalersene o meno; le sentenze dei tribunali ecclesiastici che riguardano i matrimoni hanno valore per lo Stato solo se un giudice accerta che siano stati rispettati i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

# Art. 9.2 Nuovo concordato

- *La Repubblica italiana riconosce il valore della cultura religiosa e tenendo conto che **i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano**, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di tale diritto.*



# Stato costituzionale

E' la forma giuridica della democrazia pluralista: di quel tipo di democrazia che, nell'età contemporanea, si è andata affermando come espressione di una «società aperta», caratterizzata dalla coesistenza di valori diversi, talvolta contrapposti, ma destinati a convivere nel rispetto di un principio di reciproca tolleranza, ispirato alla ragionevolezza delle regole che devono guidare le azioni umane.

# Stato costituzionale

- E' la **forma di Stato** che - in sequenza naturale con lo «Stato di diritto» e lo «Stato sociale» - viene ad emergere nell'ambito delle esperienze costituzionali europee del secondo dopoguerra e ad affermarsi in un contesto che conduce alla nascita, in successione temporale, dopo il 1945, delle costituzioni francese, italiana, tedesca, portoghese, spagnola e, negli anni più recenti, delle costituzioni di vari paesi dell'est europeo: costituzioni tutte segnate da una connotazione comune, in quanto costruite, in risposta a fasi di assolutismo statale, secondo un modello che ha cercato di innestare nella tradizione del costituzionalismo liberale di matrice continentale, imperniato essenzialmente sul primato della legge, molti elementi del costituzionalismo anglosassone, imperniato in primo luogo sulla **tutela dei diritti fondamentali di libertà**

# Le novità dello Stato costituzionale

**Natura e funzione delle costituzioni:** la costituzione, generata dal potere costituente, esprime una dimensione qualitativamente diversa dalla legge ordinaria

**Configurazione della nozione di sovranità:** nessun soggetto dispone a titolo esclusivo dell'esercizio del potere sovrano, ma tutti i soggetti, al vertice ed alla base, concorrono a tale esercizio secondo le competenze assegnate dal modello costituzionale

# ... Stato costituzionale

**Tutela dei diritti fondamentali:** i diritti fondamentali trovano la loro base non tanto nella legge, quanto nella costituzione e, pertanto non sono sottoposti alla legge, ma sono bensì in grado di condizionare la legge ai fini del rispetto della costituzione. I diritti fondamentali sono diritti inviolabili e tendenzialmente universali, con una sfera di protezione che tende ad allargarsi a tutti i soggetti viventi. Per il loro legame diretto con la natura dell'uomo precedono la nascita della società politica e dello Stato, ma ottengono dallo Stato riconoscimento e tutela attraverso i principi di civilizzazione espressi dalle carte costituzionali e dalle dichiarazioni dei diritti. Su questo piano **le costituzioni recenti operano, dunque, una sorta di «secolarizzazione del diritto naturale», assumendo il carattere di «leggi naturali positivizzate»**

# Stato democratico (oggi)

- L'affermazione generalizzata dei principi liberisti nell'economia internazionale impone allo Stato di ridurre la pressione fiscale per evitare che capitali e imprese si spostino dal suo territorio per cercare altrove condizioni di investimento più remunerative
- Si cerca di risolvere il dilemma di come ridurre la spesa pubblica continuando a garantire onerosi servizi, considerati ormai acquisiti dai cittadini (assistenza, pensione ...)
- Compiti propri dello Stato sono conferiti agli enti territoriali, affinché siano gestiti in modo più efficiente e sotto il controllo diretto dei cittadini (sussidiarietà verticale)

# Forme di governo

- Si intende l'insieme delle regole e delle modalità in base alle quali il potere supremo è distribuito fra gli organi dello Stato - apparato posti in posizione di pari sovranità e reciproca indipendenza (organi costituzionali).
- Si può parlare di forma di governo solo quando il potere politico è distribuito fra diversi organi e quindi solo nell'ambito della forma di Stato liberale e di quella democratico – pluralistica.
- Il modo in cui le funzioni dello stato sono distribuite e organizzate fra i diversi organi costituzionali

# Organo

- Nell'accezione più semplice indica la persona fisica che vuole e agisce per la persona giuridica.
- In una accezione più ampia l'organo è costituito, oltre che dalla persona fisica, anche dalla sfera di competenza attribuita dall'ordinamento.
- Esempio: organo prefetto. E' costituito dalla persona fisica del prefetto e dalla sfera di competenza che le leggi dello Stato assegnano al prefetto

# Principio della separazione di poteri

- Funzione legislativa (Parlamento)
- Funzione esecutiva (Governo)
- Funzione giudiziaria (Magistratura)



# Funzione

- Si intende per funzione l'attività complessiva diretta alla produzione degli atti dell'autorità.
- Articoli 70, 102, 118 Cost.

# Forme di governo

- Parlamentare
- Presidenziale
- Semipresidenziale
- Direttoriale

# Forma di governo parlamentare

- Il Governo formula un indirizzo politico che si impegna a seguire e di cui è responsabile solo dinanzi al Parlamento il quale, a sua volta, può in ogni momento obbligarlo alle dimissioni, togliendogli la cd. fiducia
- Si possono distinguere due grandi categorie: forma di governo parlamentare a prevalenza del Governo e forma di governo parlamentare a prevalenza del Parlamento

# Forma di governo parlamentare a prevalenza del Governo

- E' il cd. modello Westminster che caratterizza l'esperienza del Regno Unito e dei paesi di derivazione anglosassone
- Si riscontra in società caratterizzate da una forte omogeneità socio-ideologica e in presenza di sistemi politici bipartitici o bipolari
- Elementi caratterizzanti sono: una chiara maggioranza scaturita dalle elezioni, formazione di governi stabili ed omogenei, attribuzione al Governo di un ruolo direttivo dell'attività parlamentare, posizione preminente del Primo Ministro (leader del partito che ha vinto le elezioni)

## Forma di governo parlamentare a prevalenza del Parlamento (non maggioritaria)

- Elementi caratterizzanti sono:  
maggioranze non chiare ed eterogenee,  
governi di coalizione instabili e poco  
efficienti, ruolo del Primo Ministro più di  
mediazione che di direzione politica

# Forma di governo presidenziale

- Attribuzione del potere esecutivo ad un Presidente eletto dal popolo che è contemporaneamente Capo dello Stato e Capo del Governo.
- Rigida separazione dei poteri (non è previsto il rapporto di fiducia).

# Forma di governo semipresidenziale

- Capo dello Stato è un presidente direttamente eletto dal popolo. Egli nomina l'esecutivo che non ha bisogno del voto di fiducia del Parlamento.

# Forma di governo direttoriale

- Il Governo (Direttorio) è nominato dal Parlamento – ma non può essere revocato attraverso un voto di sfiducia - e svolge le funzioni di governo e di Capo di Stato



# Città del Vaticano

- E' una monarchia assoluta elettiva.
- Il Pontefice accentra in sé i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, che esercita attraverso rappresentanti o organismi delegati (governatore, Consigliere generale, tribunali ecclesiastici).

# Diritto internazionale

- Complesso di norme e principi che regolano i rapporti tra i soggetti della Comunità internazionale, ognuno dei quali mantiene la propria sovranità e la propria indipendenza

# Ordinamento internazionale

- E' composto da enti sovrani (Stati) e dai rapporti che si instaurano fra di loro
- Ha una struttura paritaria non gerarchica
- Le consuetudini internazionali vincolano tutti gli Stati mentre i trattati sono obbligatori solo per coloro che li hanno sottoscritti

# Ordinamento internazionale e ordinamenti giuridici statali

- Non c'è un ente che si ponga in posizione sovraordinata rispetto ai consociati
- Non c'è un organo legislativo
- Le norme di diritto internazionale generale sono prodotte da fonti-fatto (formazione consuetudinaria o spontanea)
- Le norme di diritto internazionale particolare o pattizio (trattati, accordi) vincolano solo gli Stati che vi prendono parte (Convenzione di Vienna 1969)
- Non c'è un meccanismo organizzato di soluzione delle controversie

# Fonti dell'ordinamento giuridico internazionale

- **Trattati internazionali:** accordi fra due o più Stati, collocati su un piano di parità, che assumono fra di loro degli obblighi o si riconoscono reciprocamente diritti e doveri su un oggetto specifico (es.: agevolazioni negli scambi commerciali, definizione di confini). Il trattato è vincolante per gli Stati che lo hanno sottoscritto, che sono obbligati a rispettare le regole in esso contenute

# Norme convenzionali

- Ai sensi dell'art. 10 Cost. l'ordinamento giuridico italiano "si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"

# Adattamento del diritto interno al diritto internazionale

- Le fonti di d. internazionale entrano nel nostro ordinamento tramite: procedimento speciale, procedimento ordinario

# Procedimento speciale (o mediante rinvio)

- Le norme consuetudinarie esplicano piena efficacia nel nostro ordinamento sulla base del semplice **rinvio** operato dall'art. 10 Cost., senza necessità di alcun recepimento *formale* da parte del legislatore (adattamento automatico)



# Procedimento speciale

- Con l'**ordine di esecuzione** (di solito dato con legge ordinaria) è recepito il testo del trattato, che viene immediatamente applicato. La formula adoperata è “Piena e intera esecuzione è data al trattato ...”

# Procedimento ordinario

- Le norme internazionali (consuetudinarie o pattizie) vengono riformulate in norme interne che ne riproducono o specificano il contenuto

# Organizzazioni internazionali

- Possono creare, modificare ed estinguere norme dell'ordinamento internazionale autonomamente, cioè non attraverso i propri membri ma attraverso i propri organi

# Organizzazione delle Nazioni Unite

- Istituita nel secondo dopoguerra (26 giugno (1945))
- Suoi scopi sono: mantenere la pace e la sicurezza internazionale, promuovendo un processo di distensione e disarmo; sviluppare amichevoli relazioni fra gli Stati, considerati sullo stesso piano; promuovere la cooperazione internazionale, per favorire lo sviluppo economico dei paesi più poveri; tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali

# Gli organi

- Assemblea Generale, Consiglio di Sicurezza, Consiglio Economico e Sociale, Corte Internazionale di Giustizia, Segretariato presieduto dal Segretario generale (il più alto funzionario)

# Assemblea generale

- E' formata dai rappresentanti di tutti gli Stati membri che deliberano l'adozione di atti non vincolanti per gli Stati stessi, denominati risoluzioni e raccomandazioni
- Studia i principi e analizza le questioni riguardanti il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo, in particolare i problemi connessi al disarmo alla disciplina degli armamenti
- Promuove la cooperazione internazionale in vari settori ( economico, politico, culturale, educativo, della sanità pubblica) e incoraggia lo sviluppo del diritto internazionale e il rispetto di diritti umani e libertà fondamentali

# Consiglio di sicurezza

- E' l'organo più importante delle N.U. con compiti fondamentali per mantenere pace e sicurezza internazionale
- Composto da 15 membri: 10 eletti dall'Assemblea per due anni e 5 permanenti (Usa, Russia, Gran Bretagna, Cina e Francia) che hanno diritto di veto, cioè la facoltà di bloccare l'adozione di una risoluzione del Consiglio manifestando la propria opposizione

# Segretario generale

- Eletto dall'Assemblea su indicazione del Consiglio di sicurezza svolge importanti funzioni politiche, amministrative e di rappresentanza (convoca l'assemblea, redige il bilancio)



# Corte Internazionale di Giustizia

- Formata da 15 giudici di varie nazionalità, eletti dall'Assemblea Generale in base alle loro competenze e levatura morale.
- E' un organo giurisdizionale con il compito di interpretare alcuni trattati e risolvere controversie giuridiche sottoposte dagli Stati membri.

# La tutela dei diritti umani

- Dopo le drammatiche esperienze del XX secolo (guerre e regimi dittatoriali) è emersa l'esigenza di tutelare i diritti umani mediante un organismo sovranazionale, in grado di limitare la sovranità dei singoli Stati e di imporre loro il rispetto dei più elementari diritti.

# Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

- Approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948.
- Contiene i principi a cui dovrebbero ispirarsi le legislazioni dei singoli Stati e si basa su tre punti cardine: i diritti della persona, i diritti politici e i diritti economici e sociali.

# Tutela penale dello Stato

- E' assicurata dal codice penale del 1930 che sanziona i delitti contro la personalità dello Stato (si teorizza una "personalità" dello stato, cui fanno capo interessi autonomi e prevalenti rispetto a quelli della collettività, a un tempo politici, economici, militari).

# Delitti contro la personalità interna dello stato

- Tutelano la persona del Capo dello stato, gli organi costituzionali e i poteri dello stato
- Artt. 276 e seg. c.p.: attentato alla vita, all'incolumità e alla libertà del presidente della repubblica; i fatti diretti a mutare la costituzione nello stato o la forma di governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale ...

# Delitti contro la personalità internazionale dello stato

- Mirano a tutelare l'interesse dello Stato alla propria esistenza, all'integrità territoriale, alla normalità nei rapporti con le altre nazioni
- Artt. 241 e seg. c.p.: attentato contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello stato (vengono puniti i fatti diretti a sottoporre il territorio dello stato o una parte di esso alla sovranità di uno stato straniero o a sciogliere l'unità nazionale); il fatto del cittadino che porta le armi contro lo stato o presta servizio nelle forze armate di uno stato in guerra contro l'Italia ...